

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3316 del 16/06/2026
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 31, COMMA 2 - ASP PARMA - AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA. RINNOVO E VARIANTE NON SOSTANZIALE (DIMINUZIONE DELLA PORTATA) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO IRRIGUO, DA POZZO UBICATO IN COMUNE DI PARMA (PR), LOCALITA' VALERA - PROC. PR19A0044 - SINADOC 11884/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3454 del 12/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 31, COMMA 2 - ASP PARMA - AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA. RINNOVO E VARIANTE NON SOSTANZIALE (DIMINUZIONE DELLA PORTATA) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO IRRIGUO, DA POZZO UBIcato IN COMUNE DI PARMA (PR), LOCALITA' VALERA - PROC. PR19A0044 - SINADOC 11884/2025.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la D.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le D.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- l'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 31/2026 del 19/01/2026 è stata approvata la deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, precedentemente definito ai sensi della L.R. n° 13/2015, attribuendo all'Area Demanio idrico lo svolgimento delle funzioni relative al demanio, con decorrenza dal 1/03/2026, come stabilito con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 28/01/2026;
- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26 del 26/02/2026 alla sottoscritta Responsabile Area Demanio idrico compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- con atto DET-AMB-2020-1285 del 18/03/2020 del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Parma, veniva disposto il rilascio, all'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA (C.F. e P.I.V.A. 02447070349), della concessione (proc. **PR19A0044**) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo, mediante il pozzo (avente portata massima di 27 l/s e volume di prelievo pari a 23.790 mc/anno), situato in Comune di PARMA (PR), Località VALERA, con scadenza fissata al 31/12/2024;
- il legale rappresentante dell'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA (C.F. e P.I.V.A. 02447070349), ha presentato, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Parma, istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n. 234881 in data 30/12/2024, entro i termini di validità della precedente concessione, successivamente integrata con documentazione acquisita al protocollo Arpae con i nn. 37557 del 26/02/2026 e 52392 del 20/03/2026) di rinnovo e variante non sostanziale (diminuzione della portata da 27 l/sec a 20 l/sec), della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, avente le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di 45 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di PARMA (PR), LOCALITA' VALERA, su terreno di proprietà dell'Azienda richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 34 mappale 113; coordinate UTM-RER: X: 601.304 Y: 961.600;
- destinazione della risorsa: uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 20 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 23.790 mc/anno;

**CONSIDERATO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, con variante non sostanziale (diminuzione della portata), ai sensi dell'art. 31, comma 4, del R.R. n. 41/2001;

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

**ACCERTATO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

**CONSIDERATO** che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo ERA*", definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "*Metodo ERA*" della "*Direttiva Derivazioni*";
- in base alla valutazione ex ante condotta col "*Metodo ERA*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima Direttiva;

**ACCERTATO** che:

- sono state corrisposte le spese istruttorie e i canoni fino all'anno 2026;
- l'Ente concessionario è esente dal versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 2/2015 *“Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”*;

**CONSIDERATO** che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RESO NOTO** che:

- sulla base della DEL-2026-160 del 04/03/2026 di Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico, la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Elena Gallini;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella *“Informativa per il trattamento dei dati personali”*, consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo e della variante non sostanziale della concessione rilasciata con atto DET-AMB-2020-1285 del 18/03/2020, codice pratica **PR19A0044**;

## **DETERMINA**

*sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:*

- **di assentire** all'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA (C.F. e P.I.V.A. 02447070349), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo e la variante non sostanziale (diminuzione della portata) della concessione rilasciata con atto DET-AMB-2020-1285 del 18/03/2020 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica **PR19A0044**, ai sensi dell'art. 27 R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di 45 m;
  - ubicazione del prelievo: Comune di PARMA (PR), LOCALITA' VALERA, su terreno di proprietà dell'Azienda richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 34 mappale 113; coordinate UTM-RER: X: 601.304 Y: 961.600;
  - destinazione della risorsa: uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a 20 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 23.790 mc/anno;
  - corpo idrico interessato: denominato Conoide Taro - confinato superiore, codice 0350ER-DQ2-CCS (limite acquifero A2 circa 80,1 m dal p.c.);
- 1. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2035**;
- 2. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/04/2026;
- 3. **di dare atto** del versamento dei canoni previsti sino all'anno 2026;
- 4. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 5. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 6. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
7. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
8. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Responsabile Area Demanio Idrico ARPAE**

**Dott.a Donatella Eleonora Bandoli**

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo con variante non sostanziale (diminuzione della portata) della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee rilasciata all'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA (C.F. e P.I.V.A .02447070349), codice pratica **PR19A0044**.

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da un pozzo avente profondità di 45 m, con colonna filtrante in ferro del diametro di 300 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 18,5 kW e dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra 21,6 e 23,5 m, 26 e 30 m, 39 e 41 m e tra 42,5 e 44,5 m dal piano campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di PARMA (PR), LOCALITA' VALERA, su terreno di proprietà dell'Azienda richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 34 mappale 113; coordinate UTM-RER: X: 601.304 Y: 961.600.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di PARMA (PR), Sezione E San Pancrazio P.nse, Foglio 34 mappali 8, 13, 14 e 138 - della superficie complessiva di circa 12.00.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 20 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 23.790 mc/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo denominato Conoide Taro - confinato superiore, codice 0350ER-DQ2-CCS (limite acquifero A2 circa 80,1 m dal p.c.).

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza

annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2026** ammonta a € **115,41**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti dei canoni degli anni successivi.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida **fino al 31/12/2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

#### ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

#### ARTICOLO 6- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Area Demanio idrico e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al

personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione di cui trattasi potrà essere rivista o revocata.

#### ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il legale rappresentante dell'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA (C.F. e P.I.V.A. 02447070349), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 14/04/2026**

**Firmato, per accettazione, dal legale  
rappresentante dell'Azienda**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**